

## BILANCIO

### **Bilancio 2020: possibile non effettuare gli ammortamenti**

di Fabio Landuzzi

DIGITAL

Seminario di specializzazione

### **GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE**

[Scopri di più >](#)

In sede di **conversione del Decreto Agosto**, all'**articolo 60** sono stati inseriti i [commi dal 7-bis al 7-quinquies](#), con cui, in via del tutto eccezionale, viene consentito alle imprese – diverse da quelle che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali – di non effettuare l'imputazione al conto economico dell'intera quota di **ammortamento**, o di una sua parte, del costo delle **immobilizzazioni materiali ed immateriali**.

La mancata imputazione dell'ammortamento non ne preclude tuttavia la sua **deduzione fiscale**, sia ai fini Ires che Irap, in quanto il [comma 7-quinquies](#) deroga al principio della preventiva **imputazione** (ai fini Ires) del componente negativo, ed al principio della **presa diretta dal bilancio** (ai fini Irap), consentendo che la quota fiscalmente deducibile – nei limiti ed alle condizioni di cui agli [articoli 102, 102-bis e 103 Tuir](#) – possa essere sottratta dall'imponibile mediante una corrispondente **variazione in diminuzione**.

La facoltà è consentita per le quote di ammortamento relative “*all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore*” del Decreto, e pertanto interessa il **bilancio 2020** per tutte le imprese il cui esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

Peraltro, l'ultimo periodo del [comma 7-bis](#) consente che, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la norma **possa essere estesa anche agli esercizi successivi**, in relazione alla evoluzione della situazione economica conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Sotto il **profilo soggettivo**, avrebbe forse meritato una **maggior attenzione** l'estensione del beneficio fiscale della deduzione extracontabile anche alle **imprese las Adopter**; per esse, infatti, se è vero che il Legislatore non può derogare al **criterio della sistematicità dell'ammortamento**, è però altrettanto vero che potrebbero ricorrere condizioni consentite da detti principi in cui gli ammortamenti vengono comunque ridotti (si pensi al **metodo delle “unità prodotte”**) rispetto alla quota massima fiscale consentita, ma sarebbe loro **precluso** di

poter **beneficiare della deduzione fiscale**, diversamente dall'impresa **Oic Adopter**.

La norma **non vincola** la facoltà al fatto che essa debba riguardare una o più **categorie omogenee** di immobilizzazioni, per cui **l'impresa sembra libera di decidere per quali immobilizzazioni (materiali ed immateriali) avvalersene**.

Inoltre, il comma 7-bis fa riferimento alla facoltà di **“non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo”** dando così spazio ad una **deroga anche solo parziale**, e non integrale; ossia, una **riduzione della quota di ammortamento, e non la sua totale mancata effettuazione**.

La stessa norma disciplina **l'effetto contabile della quota di ammortamento non effettuata** nel bilancio 2020; viene infatti disposto che tale quota di ammortamento **“é imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno”**.

Quindi, si ha di fatto **un allungamento del piano originario di ammortamento**.

Le imprese che si avvalgono della facoltà di non effettuare l'ammortamento devono **destinare ad una riserva di utili indisponibile** un ammontare **“corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata”**. Nel caso in cui gli utili dell'esercizio 2020 non fossero sufficienti per vincolare tale riserva, si dovranno utilizzare **riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti** nel bilancio.

Infine, nel caso in cui anche le riserve disponibili non fossero sufficienti, il **vincolo di indisponibilità dovrà essere rinviato agli esercizi seguenti** i cui utili dovranno essere destinati alla formazione della corrispondente **riserva indisponibile, fino alla sua copertura**.

Il [comma 7-quater](#) prescrive poi che la **Nota integrativa** renda **un'informativa completa** in merito a:

1. le **“ragioni della deroga”**: è lecito pensare che tali “ragioni” saranno quelle di avvalersi della norma emergenziale al fine di favorire una **rappresentazione economico-patrimoniale** dell'impresa più consona al suo **reale valore** mitigando in questa maniera, almeno in parte ed in modo indiretto, l'effetto negativo causato dalla Covi-19;
2. l'iscrizione e l'importo **“della corrisponde riserva indisponibile”**: ricordiamo che può trattarsi della destinazione di una **quota dell'utile netto d'esercizio**, oppure di riserve di utili o altre **riserve disponibili** già iscritte oppure, in caso di incipienza, del rinvio a valere sugli **utili netti degli esercizi successivi**;
3. l'**“influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio”**: sono gli effetti che la mancata effettuazione degli ammortamenti produce sul risultato economico dell'esercizio e sul patrimonio netto. Sul **piano finanziario**, a dire il vero, dato che gli **ammortamenti sono costi non finanziari**, non sembra possa avversi un impatto di per sé rilevante.

